



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del Registro data 22/12/2016	<i>Approvazione del Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art.31, comma 4 bis, del t.u. 380/01 e s.m.i. per inottemperanza all'Ordine di Demolizione.</i>
--	--

L'Anno duemilasedici, il giorno ventidue, del mese di dicembre, dalle ore 18,30 e ss., nella sala delle adunanze consiliari del comune di Realmonte, sita presso la sede municipale, convocato con appositi inviti, regolarmente notificati, si è riunito il civico consesso in seduta ordinaria, seconda convocazione.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, risultano:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	FRUMUSA	Maria Annunziata (Presidente)	X	
2	DI MORA	Gloria	X	
3	BUSSI	Elisabetta	X	
4	LATTUCA	Giuseppe		X
5	BARTOLOMEO	Grazia		X
6	FIORICA	Emanuele	X	
7	SANFILIPPO	Filippo	X	
8	SIRACUSA	Carmelo	X	
9	PILATO	Giovanni	X	
10	VACCARO	Felice	X	
11	IACONO	Sara Chiara		X
12	FARRUGGIA	Giorgia		X
13	TAORMINA	Vincenzo		X
14	SCIARRONE	Antonino		X
15	FIORICA	Leonardo	X	

Consiglieri assegnati n.15 – in carica n.15 – Presenti N.9; assenti N.6

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mercedes Vella

Sono presenti, altresì Il Sindaco e gli Assessori Pilato e Lattuca.

Partecipano: Il Responsabile del I Settore e del II Settore.

C.C. 33 del 22/12/2016 Approvazione del Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art.31, comma 4 bis, del t.u. 380/01 e s.m.i. per inottemperanza all'Ordine di Demolizione.

Il Presidente, legge l'oggetto del terzo punto all'O.d.G., invitando il Geom. Francesco Fugallo nella qualità di Responsabile del Procedimento e Proponente a dare lettura della proposta;

Geom. Fugallo dà lettura, quindi, della proposta;

Precisa che la L.164/2014 inasprisce le sanzioni per mancata demolizione opere abusive. Si è redatto un Regolamento, formato da 6 articoli, per adeguarsi alla normativa;

Il Presidente spiega che la Commissione consiliare ha chiesto di attenzionare meglio l'art.5 del suddetto regolamento;

Il Geom. Fugallo spiega nel dettaglio il Regolamento;

Il Consigliere Vaccaro chiesta la parola ed ottenutala chiede di cassare la parte *"che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate"*;

Il Presidente domanda al Geom. Fugallo, quando si parla di garanzia fidejussoria a quale somma si riferisce;

Il Geom. Fugallo risponde che si riferisce alla somma della sanzione;

Il Consigliere Bussi domanda a che cosa serviranno gli introiti;

Il Geom. Fugallo risponde che si accantonano in un capitolo vincolato;

Il Sindaco chiesta la parola ed ottenutala precisa che è giusto che il Regolamento venga divulgato, anche mettendo l'avviso sul sito web del Comune;

Il Presidente constatato che non ci sono interventi passa alla votazione dell'emendamento proposto dal Consigliere Vaccaro di cassare *"che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate"* dell'art.5;

L'emendamento viene approvato all'unanimità;

A questo punto il presidente pone a i voti la proposta di Regolamento così come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la lettura del Responsabile del 4° Settore Geom. Francesco Fugallo;
- Udito l'emendamento proposto dal consigliere Vaccaro.
- Visto il parere di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del 4° Settore;
- Visto il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del 2° Settore;
- Visto i parere favorevole da parte del Revisore dei Conti Dott. Salvatore Bartolotta;
- a seguito della votazione **unanime** dei nove consiglieri comunali presenti;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta così come emendata per farne parte integrante della delibera avente per oggetto: *"Approvazione del Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art.31, comma 4 bis, del t.u. 380/01 e s.m.i. per inottemperanza all'Ordine di Demolizione"*

Il Presidente mette ai voti per l'immediata esecutività dell'atto così come richiesto dall'Ufficio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

approva all'unanimità l'immediata esecutività dell'atto.

Il Presidente chiede informazioni al Dott. Alesci sul Regolamento per il baratto Amministrativo già approvato da questo Ente.

Il Dott. Alesci precisa che non potrà essere applicato per il 2017 considerato che la legge di stabilità ha spostato un blocco all'aumento dei tributi; nel caso del baratto amministrativo il limite nasce dal fatto che è considerata una agevolazione.

Il Presidente si dichiara dispiaciuto perché era un modo per aiutare i cittadini in difficoltà.

Il Presidente chiude la seduta del consiglio alle ore 19,30.



4° Settore Urbanistica e Edilizia, Sviluppo Economico, Ambiente e Protezione Civile

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: approvazione del regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del t.u. 380/01 e s.m.i. per inottemperanza all'Ordine di Demolizione.

I sottoscritti Responsabili del Procedimento:

TESTO DELLA PROPOSTA

Premesso che la Legge n. 164/2014 ha introdotto nuove disposizioni per gli interventi eseguiti in difformità, in particolare sono stati introdotti all'art. 31 del D.P.R. n.380/2001:

il comma 4-bis prevede che, constatata l'inottemperanza del privato all'ingiunzione di demolizione, *"L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente."*;

il comma 4-ter stabilisce che *"i proventi delle sanzioni spettano ai comuni e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessa in pristino degli abusi nonché all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico."*;

Considerato che l'innovazione ha un carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili di abusi edilizi, in quanto non alternativa alla demolizione bensì complementare, per cui oltre alla prevista demolizione deve aggiungersi anche la *sanzione amministrativa pecuniaria*, quest'ultima prevista dal comma 4-bis sopra citato;

Visto il comma 4-quater che dispone: *"Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione)"*;

Vista la Circolare A.R.T.A. n. 3/2015 della Regione Siciliana, avente ad oggetto: *"Applicazione art. 31, 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)*

come integrato dall'art. 17, lettera q-bis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite", che chiarisce

l'applicabilità in Sicilia dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, per effetto del sistema del rinvio dinamico;

Considerato che per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34 del citato D.P.R. n. 380/2001) la sanzione prevista dal comma 4-bis dell'articolo 31 in esame non trova applicazione, ferma restando anche in questo caso l'imputazione a carico del responsabile dell'abuso delle spese di demolizione e remissione in pristino che l'amministrazione comunale dovrà disporre con potere di rivalsa in caso di inottemperanza all'ordinanza;

Ritenuto, a garanzia dell'esigenza di certezza, nonché di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa, necessario individuare i criteri per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie previste e ciò al fine di operare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso definendo al riguardo le singole fattispecie di riferimento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire i criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione del concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso in caso di inottemperanza alla demolizione;

Considerato che, come chiarito nella suddetta Circolare n. 3/2015, l'ordinanza di demolizione da notificare al responsabile dell'abuso dovrà esplicitare gli effetti della condotta omissiva secondo la sequenza procedimentale sotto evidenziata:

irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis dell'art. 31;
acquisizione gratuita al patrimonio comunale (immissione in possesso) dell'opera e dell'area di sedime (max 10 volte la superficie complessiva dell'opera abusiva), e trascrizione nel Pubblico Registro Immobiliare;
in alternativa:

- a) demolizione e remissione in pristino dello stato dei luoghi a cura del Comune e spese del responsabile dell'abuso;
- b) conservazione delle opere in ragione di prevalenti interessi pubblici;
- c) ricorrendone i presupposti, concessione del "diritto di abitazione" dell'immobile ai sensi dell'art. 4, L.R. 31/05/1994, n. 17, modif. da art. 8, L.R. 07/06/1994, n. 18).

Precisato che:

l'accertamento di inottemperanza all'ingiunzione a demolire, ai sensi dell'art.31 comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2.000,00 Euro ad un massimo di 20.000,00 Euro, in relazione all'entità delle opere, da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, e la stessa, nella sua navata formulazione, non riveste carattere estintivo né sostitutivo;

tali sanzioni amministrative previste dal comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 sono applicabili per i seguenti interventi:

- a) interventi realizzati in assenza di permesso di costruire;
- b) interventi realizzati in totale difformità al permesso di costruire;
- c) interventi realizzati con variazioni essenziali al permesso di costruire;

che sono interventi da considerare in totale difformità dal titolo abilitativo e quindi edifici *ex novo*, gli interventi che hanno comportato la realizzazione di un organismo edilizio integralmente



diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto dei titoli stessi, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi, oltre i limiti indicati nel progetto;
che sono interventi da considerare come realizzazione di nuovi edifici (*ex novo*), quegli interventi che hanno comportato la realizzazione di edifici principali autonomamente utilizzabili;
che sulle aree o edifici di cui al *comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001*, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato la sanzione pecuniaria è sempre irrogata nella misura massima di € 20.000,00;

Considerato che occorre approvare con urgenza le modalità di applicazione e di pagamento delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'amministrazione comunale;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e S.M.i.;

Vista la legge n.164/2014

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto la Legge Regione Sicilia n 16 del 10/08/2016;

Visto l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia;

VISTI gli atti d'Ufficio.

PROPONGONO


- a) Di approvare il Regolamento (allegato A) per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del T. U. 380/01 da comminare agli autori di illeciti edilizi.
- b) Stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, venga differenziata in base alla superficie e alla volumetria abusiva realizzata, nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento allegato, ad eccezione degli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 dello stesso D.P.R. 380/01, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, per i quali è sempre irrogata nella misura massima di Euro 20.000, come stabilito dalla norma stessa;
- c) Stabilire che i proventi delle sanzioni per abusi edilizi, per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico;
- d) Di dare atto, ai sensi dell'art. 45 della legge 11 novembre 2014 n. 164, che la sanzione di cui sopra, sarà applicata in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse a partire dal 19 giugno 2015 (data di pubblicazione della circolare A.R.T.A. n.3/2015 sulla G.U.R.S.); in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse a partire dal 12 dicembre 2014 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella GURI n.262 dell'11.11.2014) e fino al 18 giugno 2015, la sanzione di cui sopra, sarà applicata nella misura minima di €2.000,00;
- e) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale in termini di impegni di spesa;




- f) stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa al settore Finanziario di questo Comune per gli adempimenti consequenziali finalizzati all'istituzione dei capitoli parte entrata e parte spesa in adempimento alle prescrizioni di legge.

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO


09 DIC. 2016



(Geom. Vincenzo COTTONE)



(Geom. Giovanni COCO)



(Geom. Saverio PALERMO)


Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto "approvazione del regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del t.u. 380/01 e s.m.i." per inottemperanza all'Ordine di Demolizione", si esprime **parere FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Realmonte, 12 DIC. 2016



IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

(Geom. Francesco Fugallo)




Visto,
si esprime parere favorevole.

13 DIC. 2016



Il Responsabile Finanziario
Dott. Salvatore Alesci





Comune di Realmonte

Provincia di Agrigento

Ufficio Tecnico IV Settore
Urbanistica e Edilizia, Sviluppo Economico,
Ambiente e Protezione Civile



"Città della Scala dei Turchi"

Via Roma n. 17
92010 Realmonte (AG)

e-mail:

C.F.: 80003310846
P. I.V.A.: 02529510840

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 4 BIS, DEL T.U. 380/01 - INTRODOTTO DALL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA Q-BIS, DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N.164 DA COMMINARE AGLI AUTORI DI ILLECITI EDILIZI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVAMENTE ESEGUITE.

ALLEGATO A

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento;
- Art. 2 - Ambito di applicazione;
- Art. 3 - Determinazione delle sanzioni;
- Art. 4 - Sanzioni e tipologie di abuso non individuate;
- Art. 5 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento;
- Art. 6 - Destinazione dei proventi.

Art. 1-Oggetto del Regolamento.

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da applicare a seguito di accertata inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive, prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 - c.d. Sblocca Italia - che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art. 2-Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate **in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso o con variazioni essenziali.**

Art. 3-Determinazione delle sanzioni.

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001, prevede che l'autorità competente, constatata l'inottemperanza alla ordinanza di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, irroga

una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000,00 Euro e 20.000,00 Euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate dal presente regolamento:

SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI PER INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, IN TOTALE DIFFORMITA' O CON VARIAZIONI ESSENZIALI.

A.1 interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: 2.000,00 Euro;

A.2 Interventi che hanno comportato aumento di superficie: 50,00 Euro/mq. (si applica la sanzione minima di 2.000,00 Euro e massima di 20.000,00 Euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);

A.3 Interventi che hanno comportato aumento di volume: 20,00 Euro/mc. (vuoto per pieno), (si applica la sanzione minima di 2.000,00 Euro e massima di 20.000,00 Euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);

A.4 Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: *il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3* (si applica la sanzione minima di 2.000,00 Euro e massima di 20.000,00 Euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);

A.5 Di interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art. 27 comma 2 D.P.R. n.380/01, e s.m.i., ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato: *si applica la sanzione massima, indipendentemente dall'entità e dalla volumetria delle opere accertate, di Euro 20.000,00.*

Art. 4 – Sanzioni e tipologie di abuso non individuate.

Per eventuali interventi edilizi abusive non compresi all'interno della disciplina del presente Regolamento le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile di Settore, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relative importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione del Responsabile.

Art. 5 – Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento.

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia e successivamente notificato all'interessato.

E' ammessa la rateizzazione degli importi dovuti, in n.4 rate semestrali, di cui la prima da versare al momento della richiesta di rateizzazione, maggiorando le 3 rate residue degli interessi legali. La predetta rateizzazione potrà essere concessa a richiesta dell'interessato,^u che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate,^u previa presentazione di idonee garanzie finanziarie a mezzo di fidejussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione, che garantisca l'importo da versare.

Il debito residuo potrà essere estinto in ogni momento mediante un'unico pagamento delle residue rate senza gli interessi.


In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute. Ricorrendo tale ipotesi, le somme dovute saranno gravate degli interessi legali nelle misure previste per legge.

Art. 6-Destinazione dei proventi.


Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, pertanto verranno introitati in apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita da istituire, e potranno essere utilizzati esclusivamente per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico, così come previsto dall'art. 31, comma 4 ter del D.P.R. n.380/2001.

Realmonte, 09/12/2016

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO



(Geom. Vincenzo COTTONE)




(Geom. Giovanna COCO)



(Geom. Saverio PALERMO)



IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
(Geom. Francesco Fugallo)



COMUNE DI REALMONTE
(PROVINCIA DI AGRGENTO)

REVISORE DEI CONTI
PARERE

(Art.239 del D.Lgs n. 267/2000 T.U.O.E.L. e s.m.i.)

Trasmesso tramite pec

Oggetto: Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del T.U. 380/01 e s.m.i. per inottemperanza dell'ordine di demolizione. Proposta di atto deliberativo per il consiglio comunale.

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto che ha ricevuto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi funzionari


Visto il TUEL;

Si esprime parere Favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

Realmonte li, 15/12/2016

Il Revisore

Dr. Salvatore Bartolotta



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n.16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Arch. Maria Annunziata Frumusa

Maria Annunziata Frumusa

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Gloria Di Mora

Gloria Di Mora

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Mercedes Vella

Mercedes Vella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, L.R. 03.12.1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32, Legge 18.06.2009 n. 69)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

A T T E S T A

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio *on-line*, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Mercedes Vella

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n.44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ con il n. _____, come previsto dall'art.11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

- è diventata esecutiva il giorno _____:
- essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91)
 - decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91);

Dalla residenza municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Mercedes Vella